

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia;

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051252017.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: MALARONE «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051252017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03429

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnica-Heel»**

Con la determina n. aRM - 130/2024 - 3718 del 26 giugno 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Biologische Heilmittel Heel GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ARNICA-HEEL;

confezione: 046785010;

descrizione: «100 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A03430

**AUTORITÀ NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE**

**Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione**

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del consiglio del 17 giugno 2024, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 297 del 17 giugno 2024 - Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al di fuori dei casi di cui all'art. 220, comma 1 del decreto stesso.

La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.funzione.consultiva.del.297.2024>

24A03439

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

**Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto alle persone giuridiche titolari di libretto nominativo ordinario appartenenti alle categorie di seguito indicate che - a decorrere dal 22 luglio 2024 - i versamenti sui richiamati libretti sono consentiti con i seguenti nuovi limiti:

versamento di contanti: 50.000,00 euro al giorno. Il limite indicato si riferisce alla somma degli importi versati sia in ufficio postale sia tramite gli ATM Postamat abilitati;

versamento di assegni e vaglia: 50.000,00 euro al giorno. Il limite indicato si riferisce alla somma degli importi versati sia in ufficio postale sia tramite gli ATM Postamat abilitati.

Persone giuridiche per le quali sono introdotti i limiti sopra indicati: *a)* banche; *b)* imprese di investimento; *c)* altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; *d)* imprese di assicurazione; *e)* organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; *f)* fondi pensione e società di gestione di tali fondi; *g)* negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; *h)* soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; *i)* altri investitori istituzionali; *l)* agenti di cambio.

24A03518

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

**Attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento Energia 17 aprile 2024, finalizzato alla ripartizione delle risorse RepowerEU, nonché di quelle residue, assegnate nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.**

Con il decreto del direttore della ex Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 giugno 2024, n. 102, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento Energia n. 164 del 17 aprile 2024, sono riassegnate tra le regioni e province autonome le risorse residue non concesse dalle stesse nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali

